



VADEMECUM PER L'ASTENSIONE DALLE UDIENZE

PREMESSA

Con delibera del 4 marzo 2020 l'Ufficio di coordinamento dell'Organismo Congressuale Forense ha indetto l'astensione dalle udienze e da tutte le attività giudiziarie, in ogni settore della Giurisdizione, per il periodo di quindici giorni con decorrenza dal 06.03.2020 e fino al 20.03.2020, in conformità alle disposizioni del codice di autoregolamentazione, con esclusione espressa delle udienze e delle attività giudiziarie relativi alle attività indispensabili come previste e disciplinate dagli artt. 4, 5 e 6 del "Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati".

Tale deliberazione risponde all'esigenza di assunzione di misure adeguate a garantire la salute e l'incolumità degli Avvocati Italiani e si rende indifferibile in via di prioritaria urgenza alla luce della situazione venutasi a determinare presso gli Uffici Giudiziari e rientra nella ipotesi dei "gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

L'art. 6, 2° co., lett. c) dello Statuto del Congresso Nazionale Forense dispone che l'Organismo Congressuale Forense (quale organo di rappresentanza del Congresso istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39, 3° comma, legge 31.12.2012 n. 247) ha la funzione e il potere di proclamare l'astensione dalle udienze nel rispetto delle disposizioni del codice di autoregolamentazione. Peraltro, nella ipotesi di particolare ed eccezionale gravità l'astensione può essere proclamata in difetto della

previa proclamazione dello stato di agitazione ed in deroga al termine ordinario di preavviso.

Si ritiene indispensabile chiarire che l'invito diramato dall'Autorità Garante ad astenersi affinché non vengano effettuate astensioni collettive nel periodo dal 25.02.2020 al 31.03.2020 non riguarda l'astensione proclamata dall'Organismo Congressuale Forense ma esclusivamente le "Istituzioni coinvolte nell'attività di prevenzione e contenimento della diffusione del virus" COVID – 19.

TANTO PREMESSO

al fine di rendere efficace la misura dell'astensione adottata dall'OCF e garantire un'attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale,

SI RENDONO NECESSARIE

le seguenti brevi indicazioni.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 del codice di autoregolamentazione delle astensioni alle udienze degli avvocati, sono escluse espressamente le seguenti udienze e attività giudiziarie:

a. Prestazioni indispensabili in materia penale

L'astensione non è consentita nella materia penale in riferimento: a) all'assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura penale, all'incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi di urgenza, come ad esempio di accertamento peritale complesso, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all'articolo 467 del codice di procedura penale, nonché ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro 360 giorni, se pendenti in grado di merito, entro 180 giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro 90 giorni; b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si

trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l'imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall'art. 420 ter comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l'astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d'ufficio, non può legittimamente astenersi ed ha l'obbligo di assicurare la propria prestazione professionale.

b. Prestazioni indispensabili in materia civile

L'astensione non è consentita, in riferimento alla materia civile, nei procedimenti relativi: a) a provvedimenti cautelari, provvedimenti sommari di cognizione ai sensi dell'art. 19 decreto legislativo n. 5/2003, allo stato e alla capacità delle persone, ad alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di divorzio o nei procedimenti modificativi e all'affidamento o mantenimento di minori; b) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione sommaria prevista dall'art. 28 della legge n. 300/1970, ed ai procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di cui al decreto legislativo n. 165/2001; c) a controversie per le quali è stata dichiarata l'urgenza ai sensi dell'art. 92, comma 2, del regio decreto n. 12/1941 e successive modificazioni ed integrazioni; d) alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti; e) alla convalida di sfratto, alla sospensione dell'esecuzione, alla sospensione o revoca dell'esecutorietà di provvedimenti giudiziali; f) alla materia elettorale.

c. Prestazioni indispensabili nelle altre materie.

L'astensione non è consentita, in riferimento alla materia amministrativa e tributaria: a) nei procedimenti cautelari e urgenti; b) nei procedimenti relativi alla materia elettorale.

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 La adesione all'astensione potrà essere comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del Giudice o nella segreteria del pubblico ministero oltreché agli altri avvocati costituiti, con espressa deroga al termine di due giorni, in considerazione delle ragioni di pericolo sanitario sottese all'astensione.

Le ragioni per cui è stata indetta l'astensione, come meglio specificate in premessa, inducono a preferire le modalità di comunicazione dell'adesione che consentono di non partecipare alle udienze:

con deposito di istanza / memoria generica (contenente la dichiarazione di adesione come da modulo allegato alla presente) avendo cura di specificare nel campo " note per il cancelliere" la dicitura "ADESIONE ALL'ASTENSIONE" nel fascicolo telematico del processo, avendo cura di provvedere in tal senso per ogni singola causa e inviandola a mezzo pec agli altri difensori costituiti;

in alternativa, potrà essere inviata la predetta dichiarazione di adesione a mezzo fax alla cancelleria del Giudice della causa sempre inviandola a mezzo pec ai difensori costituiti.

Il Giudice dovrà disporre il rinvio anche in caso di adesione all'astensione da parte di un solo difensore e nonostante la mancata adesione da parte degli altri difensori costituiti.

Allegati in calce:

- 1) modulo di adesione all'astensione per udienze degli altri Uffici Giudiziari;
- 2) modulo di adesione all'astensione per udienze penali.

All. 1)

Ud. _____

N. _____

_____ (indicare l'Ufficio Giudiziario e il Giudice della causa) _____

Dichiarazione di astensione

Il sottoscritto Avv. _____, del foro di _____, difensore di

nel procedimento R.G. n. _____

fissato per l'udienza del _____, Dott. _____ dichiara di

aderire alla astensione dalle udienze proclamata dalla Organismo Congressuale Forense con delibera del 04.03.2020

Con osservanza.

_____, _____

Avv. _____

All. 2)

Ud. _____

N. _____

Dichiarazione di astensione

Il sottoscritto Avv. _____, del foro di _____, difensore di

nel procedimento penale n. _____ RG. NR., n. _____ RG. DIB. ,

fissato per l'udienza del _____, Dott. _____ dichiara di

aderire alla astensione dalle udienze proclamata dalla Organismo Congressuale Forense con con delibera del 04.03.2020

Con osservanza.

_____, _____

Avv. _____